



COMUNE DI BUTTAPIETRA

PROVINCIA DI VERONA

COPIA

N. 6 Reg. delib.	Ufficio competente TERRITORIO LL.PP.
----------------------------	---

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON METANIZZATE DEL TERRITORIO COMUNALE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI FISCALI SUL COSTO DEL GASOLIO E DEL GPL USATI COME COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO, AI SENSI DELLA LEGGE 23/12/1999, N. 488, ART. 12, COMMA 4, PUNTO 4 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
---------	--

Oggi **venti** del mese di **febbraio** dell'anno **duemilaventitre** alle ore **20:45**, in seguito a regolare invito effettuato ai sensi del decreto sindacale n. 7 del 21.10.2020 e ss.mm., si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Moretto Sara	Presente	BERTAGNOLI FILIPPO	Presente
ARGENTATI SABRINA	Presente	SARTORI MICHELE	Presente
ZONIN LUCA	Presente	MONTRESOR ANTONELLA	Presente
COMPRI MAURIZIO	Presente	GIACOPUZZI RENZO	Presente
URSICINO LUCA	Presente	BAGATIN FEDERICA	Presente
TAIETTI LISA	Presente	ROSSI CLARA	Assente
SAMBUGARO DAVIDE	Presente		

Presenti 12 Assenti 1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale BARBALINARDO ROSANNA.

Constatato legale il numero degli intervenuti, Moretto Sara nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON METANIZZATE DEL TERRITORIO COMUNALE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI FISCALI SUL COSTO DEL GASOLIO E DEL GPL USATI COME COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO, AI SENSI DELLA LEGGE 23/12/1999, N. 488, ART. 12, COMMA 4, PUNTO 4 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
----------------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

Proponente:

ASSESSORE TERRITORIO - LAVORI PUBBLICI: Luca Zonin

Premesso che:

- ❖ l'art.8, comma 10, lettera c della Legge 448/1998, modificato dall'art.12 della Legge 488/1999, ha previsto una riduzione di prezzo sul gasolio e GPL per riscaldamento in particolari zone geografiche del territorio nazionale;
- ❖ la Legge Finanziaria 2000 (Legge 488/1999, art.12 comma 4) ha concesso tali benefici anche ai Comuni o frazioni di Comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica "E" di cui al DPR n.412 del 1993, individuate annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale interessato e comunicata al Ministero delle Finanze e al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato entro il 30 settembre di ogni anno;
- ❖ come da elenco del DPR 412/1993, risulta che il Comune di Buttapietra ricade in zona climatica "E" e pertanto lo stesso ha individuato le zone non metanizzate, a partire dall'anno 2001 con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37;
- ❖ L'art. 2 comma 13 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009) prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2009 si applicassero le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- ❖ Successivamente, la legge 23 dicembre 2009, n. 191, così come le seguenti leggi finanziarie, non hanno previsto nulla in riferimento alle riduzioni di prezzo relative al gasolio e GPL usati come combustibile;
- ❖ Tale omissione è stata interpretata dall'Agenzia delle Dogane con nota del 31 dicembre 2009 prot. n.178604 e le successive del 15.01.2010 prot. 5961 e del 03.02.2010 (prot. ns. atti n.1247/2010) con le quali ha precisato che:
 - a partire dal 01.01.2010 è venuto meno l'ampliamento dell'ambito applicativo della riduzione di prezzo per gasolio e GPL usati come combustibile in alcune zone del territorio nazionale, previsto dall'art.13 della Legge 448/2001";
 - il beneficio in questione è applicabile alle sole frazioni non metanizzate della zona climatica "E", appartenenti a Comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica "E", intese (secondo l'art. 4 del d.l. 268/2000) come "porzioni edificate ... ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono le case sparse";
 - per contro, la mancata reiterazione nella Legge finanziaria 2010 riguarda solo le frazioni parzialmente non metanizzate, ricadenti nella zona climatica "E", di Comuni anch'essi nella medesima zona climatica, ancorché nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale;
- ❖ con successiva nota prot. n.41017 del 12.04.2010, l'Agenzia delle Dogane, precisava che "l'agevolazione deve considerarsi applicabile a tutto il territorio comunale che si trova al di fuori del centro abitato ove è ubicata la sede municipale, sempreché in detto territorio le "porzioni edificate" non metanizzate siano state individuate con delibera consiliare. Restano invece escluse le "porzioni edificate" situate all'interno del "centro abitato" dove è ubicata la sede comunale, anche se le stesse sono state individuate dalle delibere consiliari come "non metanizzate";

- ❖ I Comuni, nelle proprie delibere, sono tenuti a distinguere le zone metanizzate da quelle non metanizzate, individuando quali di queste zone si trovino nel centro abitato dove è ubicata la casa comunale e quali, invece, si trovino al di fuori dello stesso". Tale indicazione risulta necessaria al fine di consentire "da una parte ai cittadini di presentare ai propri fornitori di combustibili dichiarazioni sostitutive basate su atti ufficiali delle Amministrazioni interessate, dall'altra di garantire alle aziende fornitrici certezza nel recupero delle somme anticipate";

Considerato, inoltre, che per beneficiare delle agevolazioni in parola, in base alla determinazione dell'Agenzia delle Dogane n.41017 del 12.04.2010, il consumatore finale, nei casi dubbi, può presentare al fornitore apposita dichiarazione rilasciata dal Comune che attesti che l'impianto di riscaldamento per cui usa gasolio o GPL si trova in area non metanizzata del comune di zona climatica "E", posta al di fuori del centro abitato in cui ha sede la casa comunale, conformemente ai parametri stabiliti dal Consiglio Comunale;

Considerato che l'Agenzia delle Dogane con nota del 18.03.2011 prot.32251 comunica in ordine all'anno 2011 ed alle riduzioni di prezzo relative al gasolio e GPL usati come combustibili che "Quest'anno, tenuto conto che sia la legge 13 dicembre 2010 n.220, sia il D.L. 29 dicembre 2010 n.225, convertito in legge 26 febbraio 2011 n.10, nulla hanno previsto in merito all'agevolazione di cui trattasi, si ripropone la stessa condizione dell'anno scorso....." precisando che l'eventuale attestazione rilasciata dai comuni "è esente dall'imposta di bollo...."

Precisato che:

- ❖ L'art.4, comma 2, della legge 354/2000 chiarisce che per "*frazioni di Comune*" si intendono le porzioni edificate di cui all'art.2, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n.412, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse.
- ❖ L'art.27, commi 2 e 3 della legge Finanziaria 2001 (legge n.388/2000), ha precisato che le frazioni di Comuni e le case sparse possono essere ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale.

Considerato che non esistono criteri generali, dettati né dalla normativa né dalle Autorità per l'energia per definire un'area come "metanizzata" e che le altre Amministrazioni comunali, sentite in merito ai criteri adottati, hanno effettuato valutazioni ampiamente discrezionali basate, si suppone, sui costi di allacciamento, sulle potenzialità di espansione della rete di distribuzione del gas metano, ecc.;

Considerato altresì che sulla base di una valutazione forfettaria del costo di un allacciamento – calcolato come valore medio tra quelli indicati dal soggetto gestore si è giunti ad individuare come area da considerarsi metanizzata, al di fuori del centro abitato, una fascia di metri lineari 60 (sessanta) nelle diverse direzioni a partire dalla rete di distribuzione del gas, stabilendo che qualora l'edificio ricada sul confine, e quindi solo parzialmente nell'area considerata "non metanizzata", sia ammesso comunque a godere del beneficio di legge;

Ritenuto altresì, di considerare non metanizzate le aree sulle quali ricadono gli immobili per i quali – trovandosi ad una distanza inferiore a metri lineari 60 (sessanta) dalla rete di distribuzione del metano – dovrebbe essere sostenuto un onere eccessivamente gravoso, quantificato in presuntivi euro 5.000,00 (cinquemila) come valore medio tra i costi indicati dall'ente gestore in caso di impedimenti naturali o infrastrutturali o di servitù, facendo in tal caso obbligo al singolo utente di produrre apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (con allegato il preventivo predisposto dalla Società 2i Rete Gas Spa comprovante il superamento del tetto di spesa predetto) attestante l'esistenza degli impedimenti sopra descritti;

Considerato che in data 24.01.2023 ns prot.935, il Comune di Buttapietra ha richiesto alla soc. 2i Rete Gas Spa, concessionaria del servizio di distribuzione del gas metano per il Comune di Buttapietra, l'invio delle planimetrie con l'estensione della rete di metanizzazione aggiornate alla data odierna;

Viste le planimetrie predisposte dalla Società 2i Rete Gas Spa aggiornate al 25.01.2023 e trasmesse con nota prot.1443 del 03.02.2023, che individuano, in scala 1:5000, la rete gas esistente come da disegni allegati (TAV. 01 e TAV. 02);

Precisato che l'Ufficio Tecnico del Comune di Buttapietra ha provveduto ad evidenziare in giallo la delimitazione del confine di centro abitato (così come stabilito da Deliberazione di Giunta n.60/2002) e, per esclusione, le zone considerate non metanizzate, in accordo con i criteri della presente deliberazione, disegni allegati (TAV. 01 e TAV. 02) sulla base delle planimetrie in scala 1:5000 predisposte dalla Società 2i Rete Gas Spa aggiornate al 25.01.2023 e trasmesse con nota prot.1443 del 03.02.2023;

Vista la deliberazione di Giunta n.60 del 20.05.2002 "Delimitazione del centro abitato di Buttapietra" ai sensi dell'art.4 del D. Lgs. 30.04.1992, n.285;

Visti:

- ❖ Il D.P.R. n.412/1993,
- ❖ La Legge 354/2000,
- ❖ La Legge 448/1998,
- ❖ La Legge 488/1999,
- ❖ Le note dell'Agenzia delle Dogane prot. 178604/2009, prot.5961/2010 e prot A4161/2010,
- ❖ La Deliberazione di Giunta Comunale n.60/2002,
- ❖ Le precedenti Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 37 del 29.06.2021, n.47 del 24.09.2002, n.39 del 18.09.2023, n.47 del 29.11.2004, n.61 del 29.11.2005, n.82 del 29.11.2006 integrata con la deliberazione n. 87 in data 21.12.2006, n.16 del 28.03.2008, n.08 del 30.03.2010 e n.14 del 19.05.2015 esecutive per l'individuazione delle zone non metanizzate;

Ritenuto opportuno procedere alla formale approvazione dell'aggiornamento delle planimetrie con l'individuazione delle zone non metanizzate del territorio comunale ai fini dell'applicazione delle riduzioni fiscali sul costo del gasolio e del GPL usati come combustibile per riscaldamento ai sensi della L. 23.12.1999 n.488;

P R O P O N E

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di approvare** le planimetrie allegata al presente provvedimento (TAV. 01 e TAV. 02) riportanti le zone non metanizzate del Comune di Buttapietra, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 4, punto 4, della Legge 488 del 23.12.1999 ed ai sensi dell'art. 4, comma 23, del decreto legge 268 del 30.09.2000 che determina il concetto di "frazione";
3. **di stabilire** che per insediamenti in "zone non metanizzate", si intendono quelle utenze e/o impianti termici in cui vi sia un utilizzo come combustibile, di gasolio o GPL, collocate/i al di fuori della fascia di 60 metri nelle diverse direzioni a partire dalla più vicina rete di distribuzione del gas, purché ubicate al di fuori del centro abitato, come evidenziato in giallo nelle suddette planimetrie, salvo che gli stessi pur essendo oltre detta fascia, risultino già allacciati alla rete del gas e di stabilire che qualora l'edificio ricada sul confine, e quindi solo parzialmente nell'area considerata "non metanizzata", sia ammesso comunque a godere del beneficio di legge;
4. **di considerare** non metanizzate le aree, comunque poste al di fuori del centro abitato, sulle quali ricadono gli immobili per i quali – trovandosi ad una distanza inferiore a metri lineari 60 (sessanta) dalla rete di distribuzione del metano – dovrebbe essere sostenuto un onere eccessivamente gravoso, quantificato in presuntivi euro 5.000,00 (cinquemila) come valore medio tra i costi indicati dall'ente gestore in caso di impedimenti naturali o infrastrutturali o di servitù, facendo in tal caso obbligo al singolo utente di produrre apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (con allegato il preventivo predisposto dalla Società 2i Rete Gas

Spa comprovante il superamento del tetto di spesa predetto) attestante l'esistenza degli impedimenti sopra descritti;

5. **Di dare atto** che, successivamente alla presente approvazione:

- le planimetrie con l'individuazione delle zone non metanizzate del territorio comunale ai fini dell'applicazione delle riduzioni fiscali sul costo del gasolio e del GPL usati come combustibile per riscaldamento ai sensi della L. 23.12.1999 n.488 vengono pubblicate all'Albo pretorio e sul sito del Comune;
- di comunicare la presente deliberazione al Ministero delle Finanze ed al Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, come disposto dall'art.12, comma 4, punto 4 della L. n.488 del 23 dicembre 1999;
- di comunicare la presente deliberazione all'Agenzia delle Dogane Direzione Regionale del Veneto;

6. **Di dare atto** che, ai sensi dell'art.4 della L.241/90, il Responsabile del Procedimento è l'arch. Elisabetta Colato, responsabile dell'Area Tecnica 1, Territorio/Lavori Pubblici;

Il Sindaco dà la parola all'assessore Zonin, che illustra la proposta e conclude spiegando che i nuclei famigliari che rientrano nelle zone "non metanizzate" hanno diritto ad acquistare il GPL a prezzi più bassi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera in esame;

Ritenuta propria la competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.lgs. 267/2000;

Ritenuto di approvare la proposta per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono nel presente provvedimento;

Visti gli allegati pareri resi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

Uditi gli interventi:

Il consigliere Giacomuzzi chiede come si esplica lo sconto sull'acquisto del GPL;

L'assessore Zonin risponde che, per avere diritto allo sconto, bisogna abitare in una zona fuori dal centro abitato, almeno a 60 metri di distanza dalla rete.

Con voti favorevoli n. 12, contrari nessuno, astenuti nessuno, su n. 12 presenti, voti resi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta sopra riportata, così come discussa e votata.

Inoltre,
su proposta del Sindaco, al fine di dar corso ai conseguenti adempimenti,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli 12, contrari nessuno, astenuti nessuno su n. 12 presenti,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 – ultimo comma – del decreto legislativo n. 267/2000.

OGGETTO	INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON METANIZZATE DEL TERRITORIO COMUNALE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI FISCALI SUL COSTO DEL GASOLIO E DEL GPL USATI COME COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO, AI SENSI DELLA LEGGE 23/12/1999, N. 488, ART. 12, COMMA 4, PUNTO 4 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
F.to Avv. Moretto Sara

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

IL Segretario Comunale
F.to BARBALINARDO ROSANNA

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON METANIZZATE DEL TERRITORIO COMUNALE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI FISCALI SUL COSTO DEL GASOLIO E DEL GPL USATI COME COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO, AI SENSI DELLA LEGGE 23/12/1999, N. 488, ART. 12, COMMA 4, PUNTO 4 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

REG. TECNICA ED. PUBBLICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 13-02-23

Il Responsabile del servizio
F.to COLATO ELISABETTA

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON METANIZZATE DEL TERRITORIO COMUNALE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI FISCALI SUL COSTO DEL GASOLIO E DEL GPL USATI COME COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO, AI SENSI DELLA LEGGE 23/12/1999, N. 488, ART. 12, COMMA 4, PUNTO 4 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Visto di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 13-02-23

Il Responsabile del servizio
F.to GAZZANI ELENA

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 6 del 20-02-2023

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON METANIZZATE DEL TERRITORIO COMUNALE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI FISCALI SUL COSTO DEL GASOLIO E DEL GPL USATI COME COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO, AI SENSI DELLA LEGGE 23/12/1999, N. 488, ART. 12, COMMA 4, PUNTO 4 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all'albo on-line del comune per la prescritta pubblicazione dal 03-03-2023 fino al 18-03-2023 con numero di registrazione 138.

COMUNE DI BUTTAPIETRA li 03-03-2023

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 6 del 20-02-2023

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON METANIZZATE DEL TERRITORIO COMUNALE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI FISCALI SUL COSTO DEL GASOLIO E DEL GPL USATI COME COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO, AI SENSI DELLA LEGGE 23/12/1999, N. 488, ART. 12, COMMA 4, PUNTO 4 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI BUTTAPIETRA li 03-
03-2023

IL RESPONSABILE DELL' ESECUTIVITÀ

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
